

Comune di PONTENURE

Provincia di Piacenza

Il Revisore Unico

Verbale n. 63 del 13/12/2023

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023- 2025 E DELL'ACCORDO PER L' UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PARTE ECONOMICA ANNO 2023 (ENTE SENZA DIRIGENZA). CERTIFICAZIONE SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SULLA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (ART. 40, COMMA 3- SEXIES, D. LGS. 165/2001 CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO N. 25 DEL 19/07/2012). - FONDO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023.

Il sottoscritto dottor Achille Delmonte Revisore Unico nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15/3/2021

PREMESSO CHE

-ha ricevuto via mail in data 11/12/2023 la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria all'ipotesi di accordo contratto decentrato collettivo integrativo -anno 2023 – 2025 e dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate parte economica 2023 (art. 40, comma 3- sexies, d. lgs. 165/2001 circolare del dipartimento della ragioneria generale dello stato n. 25 del 19/07/2012 relative al - Fondo accessorio personale non dirigente anno 2023, per la certificazione di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e gli oneri conseguenti;

-in data 16 novembre 2022 l'ARAN e i sindacati hanno sottoscritto il nuovo **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2019-2021**, per il personale non dirigente del Comparto delle Funzioni Locali, in cui è previsto quanto segue :

-all'art. 79, comma 7, che *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;*

-all'art. 79, comma 5, che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 ,lett. b, di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022, sono computate, quali risorse variabili ed una tantum nel fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa , computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b, ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”;*

- all'art. 80 , comma 4, che *“Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;*

-all'art. 8, comma 7, che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi del predetto*

organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

-che il fondo delle risorse decentrate del 2023 quindi può essere costituito e utilizzato secondo le regole del nuovo CCNL del 16 novembre 2022.

PRESO ATTO CHE

- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 dispone che:

“-1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

- l' art. 33, comma 2, ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 reca la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2, del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante prevede che:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

-l'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che prevede che:

"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, prevede che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a) prevede, tra le funzioni dell'Organo di Revisione, quella di rilasciare pareri, osservazioni, proposte e rilievi in merito ad aspetti economico-patrimoniali e finanziarie dell'Ente;

RICHIAMATI

-Lo Statuto Comunale;

-Il Regolamento Comunale di Contabilità;

-Il "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" D. Lgs. 267/2000;

-Le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-Le "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75;

-La circolare della Ragioneria dello Stato n. 25 del 19/7/2012 e relativi schemi da adottarsi per la redazione della Relazione Illustrativa e della Relazione Tecnico-Finanziaria;

-Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale comparto funzioni locali per il triennio 2019/2021 del 16/11/2022;

-Le "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135;

VISTI

- la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 28/09/2023 con la quale l'Ente ha adottato il piano delle performance 2023/2025;

- la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 21/11/2023 con la quale sono state definite le linee di indirizzo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate 2023;

- la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 01/08/2023 con la quale sono stati designati i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/9/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/5/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati;

RILEVATO

- che con verbale n. 61 del 05/12/2023 l'organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo delle risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2023 come risultante dalla determinazione del Responsabile del Settore Risorse Umane Personale n. 922 del 25/10/2023;

HA ESAMINATO

-la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il contratto decentrato collettivo integrativo 2023 – 2023 e dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate parte economica del Comune di Pontenure – anno 2023- corredata dal parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato in data 11/12/2023;

- La preintesa Contratto collettivo decentrato integrativo 2023 – 2025 così come formulata di comune accordo in data 07/12/2023 da parte della Delegazione trattante di parte pubblica , dalle RR.SS.UU. e dalle OO.SS.;

-La preintesa di "C.C.I. – Parte Economica – anno 2023" così come formulata di comune accordo in data 07/12/2023 da parte della Delegazione trattante di parte pubblica , dalle RR.SS.UU. e dalle OO.SS.;

-La Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria all'ipotesi di accordo collettivo integrativo - anno 2023 (art. 40, comma 3-sexies, D. Lgs. n. 165/2001 circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012;

Relativamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnico-finanziaria, L'Organo di Revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente rilevando quanto segue :

-Per quanto il punto I° della relazione illustrativa : "Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge", l'Organo di Revisione rileva che vengono fornite informazioni esaurienti in merito:

1. alla composizione della delegazione della parte datoriale; alla descrizione delle materie oggetto di trattazione;
2. ai soggetti destinatari;
3. alle materie trattate dal contratto;
4. all'attestazione del rispetto degli obblighi di legge per l'erogazione della retribuzione accessoria;

-Per quanto il punto II° della relazione illustrativa: "Illustrazione dell'articolato del contratto", l' Organo di Revisione rileva che vengono indicati in modo dettagliato sia i riferimenti del contratto integrativo, sia i criteri di erogazione delle risorse decentrate;

-Per quanto il punto I° della relazione tecnico – finanziaria: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa", l'Organo di Revisione rileva che, per l'anno 2023 l'ammontare delle risorse decentrate risulta costituito in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti come di seguito specificato:

COMUNE DI PONTENURE	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI SOGGETTE AL LIMITE	
Art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	79.471,37
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	-
Art. 79 comma 1 lett. c) del CCNL del 16.11.2022 – risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	11.198,17
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	-
Totale parziale	68.273,20
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019	1.788,80
Art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 – Incremento di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2018 (dal 2021)	1.735,25
Art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 – Differenza fra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16.11.2022)	1.558,70
Art. 79 comma 1 bis del CCNL del 16.11.2022 – Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1 aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale)	778,78
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio	3.063,45
Totale parziale	8.924,98
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 <i>Eventuale</i> decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018	-€715,05
SOMMA RISORSE STABILI	€76.483,13

FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti).	€-
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – - Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€-
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€-
Art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€-
Art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL del 16.11.2022 – risorse art. 98 comma 1 lett. c) incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	€-
Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€-
Totale parziale	€-
FONDI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTI
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€-
Art. 79 comma 3 del CCNL del 16.11.2022 – Incremento risorse art. 79 comma 2 lett. c) C.C.N.L. 16.11.2022, in base alla propria capacità di bilancio, fino allo 0,22% del monte salari 2018 (quota fondo), finalizzate a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 D.L. 80/2021	€975,12
Art. 79 comma 5 del CCNL del 16.11.2022 – Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79 comma 1 lett. b) C.C.N.L. 16.11.2022 (€ 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2018)	€3.470,50
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi	€30.000,00
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – - Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. FONDO POSIZIONE E RISULTATO	
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio	€-
Art. 79 comma 2 lett. d) del CCNL del 16.11.2022 - Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€2.857,24
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Compensi ISTAT	€8.000,00
Art. 80 comma 1 del CCNL del 16.11.2022 - Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€1.549,96
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€-
Art. 98 comma 1 lett. c) CCNL 16.11.2022 - Progetti potenziamento servizi di controllo finalizzati alla sicurezza – Finanziati con proventi C.d.s.	€11.337,00
D.L. 24.02.2023 n. 13 art. 8 commi 3 e 4 Incremento per attuazione progetti PNRR	
Altre risorse non comprese fra le precedenti (sentenza Corte dei Conti)	€19.425,55
Totale parziale	€77.615,37
SOMMA RISORSE VARIABILI	€77.615,37
TOTALE FONDO	€154.098,50
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	IMPORTI
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€7.700,00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€40.987,50
Art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL del 16.11.2022 – - Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996. FONDO POSIZIONE E RISULTATO - Non soggetto al limite	€518,12
Esclusione dal limite della retribuzione di posizione e di risultato con pari decurtazione delle capacità assunzionali - art. 11 bis frl D.L. 135/2018 (con segno meno)	- €
TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	€116.245,65
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	€86.540,35
TOTALE RISORSE	€202.786,00
* finanziati con sanzioni cds	

Per quanto riguarda la "Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione", l'Organo di Revisione rileva che sono state indicate in modo analitico tutte le poste che costituiscono il "Fondo per la contrattazione collettiva", come segue:

UTILIZZO RISORSE STABILI	
INDENNITÀ DI COMPARTO.	8.600,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI.	31.200,00
INCREMENTO INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO.	1.100,00
INDENNITÀ DI TURNO (MAGGIORAZIONE ORARIA)	8.000,00
INDENNITÀ "CONDIZIONI DI LAVORO"	2.640,00
INDENNITÀ DI 'MANEGGIO VALORI'	3.270,00
INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 84, C. 1, CCNL 16.11.2022)	5.400,00
INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 100, CCNL 16.11.2022)	3.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE	812,50
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE	12.460,63
<u>PER COMPLESSIVE</u>	76.483,13

UTILIZZO RISORSE VARIABILI	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, ECC (ART. 45 D. LGS. 36/2023-ART. 113 D.LGS 56/2017 E ART. 45 D. LGS. 36/2023)	30.000,00
COMPENSI ISTAT – ART. 79 C.2 LETT. A) C.C.N.L. 16/11/2022	8.000,00
PROGETTI POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ART. 98 COMMA 1 LETT. C) C.C.N.L. 16/11/2022)	11.337,00
PROGETTI STRATEGICI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	11.000,00
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE – ART. 80 COMMA 3 LETT. A) E B) C.C.N.L. 16.11.2022	17.278,37
<u>PER COMPLESSIVE</u>	77.615,37
<u>TOTALE FONDO</u>	154.098,50

-Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di spesa il Responsabile del Settore Tecnico Contabile ha reso attestazione motivata dal punto di vista tecnico- finanziario del rispetto dei vincoli di carattere generale e di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo.

Tutto ciò esaminato, l'Organo di Revisione

CERTIFICA

-la compatibilità degli oneri previsti nell'ipotesi in esame con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge conseguenti al "C.C.I. – Parte economica – anno 2023- Fondo salario accessorio personale non dirigente" ed esposti nella Relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di accordo collettivo integrativo-anno 2023 (art. 40, comma3-sexies, D.Lgs. 165/2001 e circolare del

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/7/2012)- Fondo accessorio personale non dirigente anno 2023- e il rispetto dei vincoli di carattere generale e di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo;

-la completezza ed adeguatezza delle predette Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ;

ESPRIME

per quanto di propria competenza parere favorevole all'ipotesi di accordo collettivo integrativo-anno 2023- sottoposta al suo esame.

Pontenure, 13/12/2023

Il Revisore Unico
Dott. Achille Delmonte
(firmato digitalmente)